

Statuto

(testo adottato dall'assemblea dei soci del 17.12.2020)

§ 1

Nome, Sede, Anno di Esercizio

- (1) Il nome dell'associazione è

MERCURIO

Deutsch-Italienische Wirtschaftsvereinigung e.V.
(N.d.T. Associazione Economica Italo-Tedesca)

- (2) L'associazione ha sede a Düsseldorf.

- (3) L'anno di esercizio è l'anno solare.

§ 2

Scopo della associazione

- (1) Scopo dell'associazione è la promozione della comprensione tra i popoli e della formazione nei settori economia, politica, storia e cultura della Germania e dell'Italia. Questo scopo deve realizzarsi soprattutto tramite

- lo scambio di informazioni e di esperienza tra imprese, istituzioni e singole persone, che partecipano agli scambi commerciali italo-tedeschi;
- la formazione culturale ed il suo aggiornamento nell'ambito di manifestazioni scientifiche;
- la pubblicazione di materiale informativo e la cooperazione con i mass media italiani e tedeschi così come con istituzioni pubbliche e private con lo scopo di divulgare le informazioni dell'associazione ad un pubblico più ampio possibile;
- l'elargizione di un premio (borsa di studio) a chi abbia svolto delle prestazioni eccezionali nell'ambito dei settori ricompresi nello scopo dell'associazione.

- (2) L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di utilità generale ai sensi della *Abgabenordnung* (legge fiscale tedesca). Essa non ha interessi in prima persona e non persegue fini di lucro. I mezzi a disposizione dell'associazione devono essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari. I soci non ricevono utili o eventuali ulteriori vantaggi economici elargiti tramite l'utilizzo di mezzi dell'associazione. Nessuno può avvantaggiarsi attraverso esborsi estranei agli scopi dell'associazione o compensi sproporzionati.

- (3) L'associazione può costituire dei gruppi di studio e di lavoro così come nominare degli incaricati. La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo.

MERCURIO DEUTSCH-ITALIENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V.

C/O LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH • GRAF-ADOLF-PLATZ 15 • D-40213 DÜSSELDORF
TEL. +49 (211) 5660 18888 • FAX +49 (211) 5660 110 • INFO@MERCURIO-NET.DE • WWW.MERCURIO-NET.DE

VORSTAND: DR. ECKART PETZOLD (VORSITZENDER) • DIPL.-ING. PIETRO GALLONE (STELLV. VORS.) • ROLF-MICHAEL MÜLLEJANS (STELLV. VORS.)
DANIELA ANGELINI • DANIEL DALTER • DIPL.-ING. THOMAS FRICKE • MARCO PAZZAGLIA • GIUSEPPE SAITTA • DOTT.SSA MARINA TEDESCHI
BEIRAT: ITALIENISCHER GENERALKONSUL DOTT. PIERLUIGI GIUSEPPE FERRARO • DOTT. FRANCESCO ALFONSI • DR. GIOVANNI BASTIANELLI • JÖRG BUCK
DIPL.-ING. GIACOMO D'IGNAZIO • DR. MARCELLO MARIUCCI • DOTT.SSA MARIA MAZZA • JEAN PÜTZ
GESCHÄFTSFÜHRERIN: DOTT.SSA SIMONE PROTTI

BANKVERBINDUNG: COMMERZBANK AG DÜSSELDORF • KTO-NR. 02 093 339 00 • BLZ 300 800 00
IBAN: DE63 3008 0000 0209 3339 00 • BIC: DRESDEFF300 • St-Nr. 133/5908/3043

§ 3 Associati

- (1) L'associazione è costituita da
 - a) associati ordinari;
 - b) associati onorari;
 - c) associati sostenitori.

- (2) Possono diventare associato ordinario:
 - a) Imprese indipendentemente dalla forma giuridica (incluse le associazioni professionali) così come altre organizzazioni di diritto privato o di diritto pubblico ("**soci aziendali**");
 - b) Liberi professionisti e commercianti ("**soci liberi professionisti**");
 - c) persone fisiche che non rappresentano alcuna impresa ma che ricoprono ruoli di responsabilità nella vita economica, pubblica e culturale e che grazie alla loro personalità o attività siano in grado e pronti a sostenere in modo duraturo gli scopi dell'associazione ("**soci individuali**");

Il ricorrere di questi presupposti non attribuisce il diritto di diventare associati.

- (3) Nel caso in cui diventi associato una persona giuridica, i diritti e gli obblighi inerenti alla qualità di associato spettano a persona incaricata dall'associato, ossia ad una persona fisica che fa parte dell'organizzazione dell'associato stesso.
- (4) Personalità che si sono distinte in modo considerevole a sostegno dell'associazione e dei rapporti tra cittadini italiani e tedeschi, possono essere nominate associati onorari dall'Assemblea degli Associati su candidatura del Consiglio Direttivo.
- (5) Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, (incluse le associazioni professionali) così come altre organizzazioni di diritto privato o pubblico, liberi professionisti, commercianti e persone fisiche che abbiano sostenuto materialmente l'associazione in modo considerevole possono essere nominati da parte dell'assemblea dei soci associati sostenitori su proposta del Consiglio Direttivo.

§ 4 Acquisto e perdita della qualità di associato

- (1) Chi desidera divenire associato ordinario deve farne domanda scritta. La domanda deve essere sostenuta da un associato e – qualora esista una associazione regionale per l'area geografica in cui il richiedente ha la sede – dal Consiglio Direttivo della associazione regionale. Nella domanda occorre indicare le ragioni per cui si chiede di divenire membri dell'associazione ed in quale misura il richiedente ritiene di poter sostenere durevolmente gli scopi associativi. Sulla domanda di associazione nonché sulla modalità della partecipazione decide il Consiglio Direttivo secondo equità. Il rifiuto della domanda non necessita di motivazione.
- (2) L'associato può recedere dall'associazione comunicando tale intenzione al Consiglio Direttivo per iscritto e per mezzo di una lettera raccomandata con un termine di preavviso di tre mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.
- (3) Associati in mora da più di un anno con il pagamento della quota associativa che non hanno ottenuto una dilazione di pagamento possono venire esclusi dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo. Essi devono venire invitati, per mezzo di raccomandata da inviarsi tre mesi prima del giorno della delibera, a pagare quanto dovuto a pena di esclusione.
- (4) Il Consiglio Direttivo può escludere associati che mettono in pericolo lo scopo associativo a seguito del proprio comportamento o che si comportano in modo contrario a tale scopo. L'interessato ha il diritto di opporsi

all'esclusione entro un mese dal ricevimento della delibera di esclusione. Sull'opposizione decide l'Assemblea degli Associati. Fino alla decisione sull'opposizione i diritti dell'associato sono sospesi.

Se ricorrono tali presupposti nella persona indicata al § 3 comma 3, il Consiglio Direttivo può invitare l'associato a revocare tale persona dall'incarico. In tal caso non sussiste alcun diritto di opposizione.

- (5) La qualità di associato si perde per morte, fallimento o scioglimento della persona giuridica.
- (6) Associati uscenti non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

§ 5 Quote associative

- (1) Gli associati ordinari versano una quota associativa annua da pagarsi al momento in cui diventano associati e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la quota. Nel caso in cui l'associato sia divenuto tale nella seconda metà dell'anno, la prima quota da questi dovuta è pari alla metà di quella annua.
- (2) Associati onorari sono esentanti dal pagamento di quote associative.
- (3) L'Assemblea degli Associati decide, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione all'ammontare delle quote associative relative all'anno di ammissione, di quelle annue e dei contributi.
- (4) Il Consiglio Direttivo può concedere una dilazione di pagamento per quanto riguarda le quote annue ed i contributi; in casi motivati può decidere di ridurre l'ammontare o di liberare l'associato interessato dall'obbligo di pagamento.

§ 6 Organi associativi

Gli organi dell'associazione sono

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- e, quale organo facoltativo da prevedersi con delibera dell'Assemblea degli Associati, il Consiglio di Sorveglianza.

§ 7 Assemblea degli Associati

- (1) L'insieme degli associati ordinari, di quelli onorari e degli associati sostenitori costituisce l'Assemblea degli Associati.
- (2) L'Assemblea degli Associati si occupa dell'informazione e dello scambio di idee in relazione all'attività ed alla situazione finanziaria dell'associazione. Essa decide le questioni importanti dell'associazione, in particolare quelle riguardanti:
 - il bilancio dell'esercizio annuale e l'esonero del Consiglio Direttivo dalla responsabilità per l'operato;

MERCURIO DEUTSCH-ITALIENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V.
C/O LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH • GRAF-ADOLF-PLATZ 15 • D-40213 DÜSSELDORF
TEL. +49 (211) 5660 18888 • FAX +49 (211) 5660 110 • INFO@MERCURIO-NET.DE • WWW.MERCURIO-NET.DE

VORSTAND: DR. ECKART PETZOLD (VORSITZENDER) • DIPL.-ING. PIETRO GALLONE (STELLV. VORS.) • ROLF-MICHAEL MÜLLEJANS (STELLV. VORS.)
DANIELA ANGELINI • DANIEL DALTER • DIPL.-ING. THOMAS FRICKE • MARCO PAZZAGLIA • GIUSEPPE SAITTA • DOTT.SSA MARINA TEDESCHI
BEIRAT: ITALIENISCHER GENERALKONSUL DOTT. PIERLUIGI GIUSEPPE FERRARO • DOTT. FRANCESCO ALFONSI • DR. GIOVANNI BASTIANELLI • JÖRG BUCK
DIPL.-ING. GIACOMO D'IGNAZIO • DR. MARCELLO MARIUCCI • DOTT.SSA MARIA MAZZA • JEAN PÜTZ
GESCHÄFTSFÜHRERIN: DOTT.SSA SIMONE PROTTI

BANKVERBINDUNG: COMMERZBANK AG DÜSSELDORF • KTO-NR. 02 093 339 00 • BLZ 300 800 00
IBAN: DE63 3008 0000 0209 3339 00 • BIC: DRESDEFF300 • St-Nr. 133/5908/3043

- l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio corrente, che deve essere redatto il più presto possibile e che fino alla sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati vale come bilancio preventivo provvisorio;
- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli del Consiglio di Sorveglianza; così come la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo o di membri del Consiglio di Sorveglianza;
- la nomina dei revisori dei conti;
- l'opposizione ad una delibera di esclusione decisa dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di quote associative e contributi;
- la nomina di associati onorari e sostenitori
- la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

§ 8

Riunione e deliberazione dell'Assemblea degli Associati

- (1) Ogni anno deve tenersi un'assemblea ordinaria degli associati.

Tale assemblea deve venire convocata dal Consiglio Direttivo in forma scritta entro la prima metà dell'anno di esercizio, con un preavviso di due settimane e con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. Il periodo di preavviso inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la convocazione è stata inviata.

La lettera di convocazione si considera ricevuta se questa è stata inviata all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dall'associato. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione di domande che pervengono al Consiglio Direttivo dopo l'invio della lettera di convocazione, ma almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea, decide l'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice all'inizio dell'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea deve a tal proposito modificare conformemente l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati può aver luogo fisicamente (in presenza dei partecipanti), virtualmente (partecipazione mediante mezzi di comunicazione elettronici) oppure in modalità ibrida (parte in presenza dei partecipanti, parte mediante mezzi di comunicazione elettronici). Il Consiglio Direttivo decide a propria discrezione la modalità di svolgimento dell'Assemblea degli Associati nonché i dettagli della messa in atto e nel relativo invito comunica agli Associati le informazioni necessarie per la partecipazione.

- (2) In caso di necessità o a seguito di richiesta scritta motivata di almeno il 10% degli associati ordinari, il Consiglio Direttivo deve convocare un'assemblea straordinaria degli associati entro un termine ritenuto adeguato, ma in ogni caso breve.
- (3) Nell'Assemblea degli Associati, gli associati sostenitori hanno ciascuno cinque (5) voti, gli associati aziendali ciascuno tre (3) voti ed i restanti associati, compreso quelli onorari, ciascuno un (1) voto. Il diritto di voto può venire esercitato anche da un altro associato dotato di delega scritta. La delega deve venire rilasciata per ogni singola assemblea e deve contenere l'indicazione di voto per i singoli punti all'ordine del giorno.
- (4) L'Assemblea degli Associati viene presieduta dal Presidente oppure, in caso questi sia impedito, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia presente alcun membro del Consiglio Direttivo l'assemblea degli associati viene presieduta dalla persona indicata dall'assemblea stessa. Nel caso di operazioni di voto la direzione dell'assemblea può essere presieduta, per la durata di tali operazioni, da un collegio elettorale o da un responsabile elettorale. Il collegio elettorale o il responsabile elettorale vengono nominati dall'assemblea degli associati.
- (5) L'Assemblea degli Associati è validamente costituita indipendentemente dal numero di associati ordinari presenti o rappresentati. L'art. 14 comma 1 rimane impregiudicato.

- (6) L'Assemblea degli Associati delibera generalmente a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. I voti degli astenuti non vengono presi in considerazione ai fini del conteggio. Nel caso di uguaglianza di voti la questione su cui si è votato si considera rigettata.

Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi.

Per quanto riguarda le operazioni di nomina vale quanto segue: nel caso in cui durante il primo turno di voto nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, ha luogo un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

- (7) Nel caso di delibere relative ad una modifica dello statuto, che potrebbero avere conseguenze fiscali, prima che venga richiesta la loro iscrizione al registro delle imprese, occorre che esse vengano esaminate dall'Ufficio del Fisco competente. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad effettuare modifiche redazionali dello statuto.
- (8) Chi presiede l'assemblea degli associati decide il metodo di voto. Il voto è segreto se almeno 1,0% dei soci presenti aventi diritto di voto lo richiede.
- (9) L'Assemblea degli Associati non è pubblica. Chi presiede l'Assemblea degli Associati può però autorizzare che vi partecipino dei terzi in qualità di ospiti. Sull'ammissione della stampa, della radio e della televisione decide l'Assemblea degli Associati.
- (10) Delle delibere dell'Assemblea degli Associati viene redatto un verbale che deve venire sottoscritto da colui che presiede l'assemblea e dal Segretario. Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'assemblea. Quale Segretario può venire nominato anche un non associato.

§ 9 Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione ai sensi dell'art. 26 BGB (codice civile tedesco). Per la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale è necessaria e sufficiente la cooperazione di due membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea degli Associati può stabilire che singoli membri del Consiglio Direttivo siano dotati di poteri di rappresentanza con firma disgiunta e siano altresì esonerati dalle limitazioni previste dall'art. 181 BGB (codice civile tedesco).
- (2) Il Consiglio Direttivo svolge le attività negoziali dell'associazione basandosi sulle delibere prese dall'Assemblea degli Associati ed è responsabile per tutte le questioni inerenti all'associazione, nella misura in cui queste non siano attribuite dallo statuto ad un altro organo dell'associazione.
- (3) Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:
- preparazione e convocazione dell'Assemblea degli Associati, redazione dell'ordine del giorno;
 - Esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea degli Associati;
 - Redazione di un bilancio preventivo di spesa e di attività per ogni nuovo esercizio, tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio di fine anno;

MERCURIO DEUTSCH-ITALIENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V.
C/O LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH • GRAF-ADOLF-PLATZ 15 • D-40213 DÜSSELDORF
TEL. +49 (211) 5660 18888 • FAX +49 (211) 5660 110 • INFO@MERCURIO-NET.DE • WWW.MERCURIO-NET.DE

VORSTAND: DR. ECKART PETZOLD (VORSITZENDER) • DIPL.-ING. PIETRO GALLONE (STELLV. VORS.) • ROLF-MICHAEL MÜLLEJANS (STELLV. VORS.)
DANIELA ANGELINI • DANIEL DALTER • DIPL.-ING. THOMAS FRICKE • MARCO PAZZAGLIA • GIUSEPPE SAITTA • DOTT.SSA MARINA TEDESCHI
BEIRAT: ITALIENISCHER GENERALKONSUL DOTT. PIERLUIGI GIUSEPPE FERRARO • DOTT. FRANCESCO ALFONSI • DR. GIOVANNI BASTIANELLI • JÖRG BUCK
DIPL.-ING. GIACOMO D'IGNAZIO • DR. MARCELLO MARIUCCI • DOTT.SSA MARIA MAZZA • JEAN PÜTZ
GESCHÄFTSFÜHRERIN: DOTT.SSA SIMONE PROTTI

BANKVERBINDUNG: COMMERZBANK AG DÜSSELDORF • KTO-NR. 02 093 339 00 • BLZ 300 800 00
IBAN: DE63 3008 0000 0209 3339 00 • BIC: DRESDEFF300 • St-Nr. 133/5908/3043

- Dilazione, diminuzione e liberazione dal pagamento di quote o dal rimborso di spese così come la determinazione delle quote di ammissione a manifestazioni e di quelle di partecipazione ai costi per la realizzazione delle manifestazioni medesime;
 - Se del caso, assunzione di un amministratore;
 - Conclusione e risoluzione dei contratti necessari per lo svolgimento dell'attività di amministrazione (contratti di prestazione di servizi, contratti di affitto e di locazione, contratti di leasing, ecc.);
 - Deliberazione sull'ammissione e sul recesso di associati così come sull'esclusione di associati;
 - Costituzione di gruppi di studio e di lavoro e la nomina di incaricati;
 - Deliberazione sulla costituzione, sulla modalità di lavoro, sulla dotazione finanziaria e sullo scioglimento di associazioni regionali.
- (4) Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare una direttiva per l'organizzazione al fine di precisare al meglio i propri compiti.
- (5) Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei voti resi. A parità di voti decide il voto del Presidente o del Vicepresidente, il quale presiede la riunione.
- (6) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono aver luogo fisicamente (in presenza dei partecipanti), virtualmente (partecipazione mediante mezzi di comunicazione elettronici) oppure in modalità ibrida (parte in presenza dei partecipanti, parte mediante mezzi di comunicazione elettronici). Le delibere del Consiglio Direttivo possono venire approvate al di fuori delle riunioni del Consiglio Direttivo anche verbalmente, telefonicamente, per iscritto, per telescrivente (ad esempio via e-mail o fax) o mediante altre modalità di comunicazione elettronici, se tutti i membri del Consiglio Direttivo sono d'accordo su tipo di procedura prescelto. Le delibere prese verbalmente o telefonicamente vanno tempestivamente documentate in forma testuale.

§ 10

Componenti del Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da un minimo di tre membri ed un massimo di nove membri.
- (2) All'inizio si nominano un Presidente e due Vicepresidenti. Quindi l'Assemblea degli Associati decide quanti membri devono comporre il Consiglio Direttivo. Si decide votando in alternativa tutte le possibili composizioni indicate al comma (1) del presente articolo. Si considera accettata l'alternativa che ha ottenuto il numero maggiore di voti resi (maggioranza relativa). Per ultimo vengono nominati i restanti membri del Consiglio Direttivo. Non più di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo deve provenire da una singola associazione regionale (art. 12 dello statuto).
- (3) Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto persone fisiche, che siano o membri dell'associazione oppure siano incaricati di membri dell'associazione costituiti da persone giuridiche. Un membro del Consiglio Direttivo che non è associato come persona fisica, bensì è incaricato di una persona giuridica associata, è autorizzato, qualora la sua partecipazione all'associazione termini durante l'esercizio della sua carica, a richiedere, entro il termine di un mese dalla cessazione della sua partecipazione, l'adesione come associato in qualità di persona fisica. Tale ammissione può essere rifiutata solo in presenza di un grave motivo. In caso di ammissione, questi rimane membro del Consiglio Direttivo, in caso contrario quest'ultimo decade automaticamente dal Consiglio Direttivo scaduti tre mesi dal giorno in cui l'appartenenza all'organizzazione dell'associato è venuta meno.
- (4) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli Associati per un periodo di due anni calcolato a partire dal giorno dell'elezione. Questo resta in carica fino alle nuove elezioni, alla rinuncia alla carica o alla cessazione automatica dalla carica ai sensi del terzo comma. È ammessa la rielezione.

§ 11 **Consiglio di Sorveglianza**

- (1) Qualora sia stato costituito un Consiglio di Sorveglianza, tale organo ha la funzione di consulenza e di supporto dell'associazione e dei suoi ulteriori organi e comitati. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere delle personalità che si sono distinte per aver promosso i rapporti economici, scientifici e culturali tra i due popoli.
- (2) Il Consiglio di Sorveglianza deve darsi un Regolamento interno.

§ 12 **Associazioni Regionali**

- (1) I membri dell'associazione possono costituire Associazioni Regionali. La costituzione di una Associazione Regionale necessita la conferma del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è legittimato a sciogliere una Associazione Regionale in presenza di concreti e giustificati motivi. Una ragione per lo scioglimento sussiste in modo particolare quando il numero dei membri dell'associazione Regionale scende al disotto delle dodici unità, quando l'associazione Regionale non svolge in modo sufficiente i propri compiti oppure quando l'Associazione Regionale agisce in altro modo contro gli interessi dell'Associazione. Lo scioglimento avviene con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale da questa costituito.
- (2) Un'Associazione Regionale deve ricomprendere almeno il territorio che costituisce geograficamente ogni singola "Regione" ("Bundesland"). Per la costituzione di una Associazione Regionale occorre un numero minimo di dodici membri regionali. Il Consiglio Direttivo (federale) può, su richiesta di ogni associato, indicare a quest'ultimo l'Associazione Regionale più confacente, nel caso in cui l'associato risieda in una regione sprovvista di Associazione Regionale oppure desideri far parte di una Associazione Regionale diversa da quella della regione di residenza.
- (3) Compito dell'Associazione Regionale è quello di sostenere su base regionale gli scopi associativi indicati all'art. 2 del presente statuto e di acquisire nuovi associati che collaborino con l'associazione. I membri che le vengono inviati tramite il Consiglio Direttivo (federale) devono venire coinvolti dall'Associazione Regionale nelle attività regionali.
- (4) L'Associazione Regionale adempie, in modo indipendente e responsabile, i propri compiti nel rispetto delle norme di questo Statuto, nonché delle direttive organizzative e delle delibere del Consiglio Direttivo (federale). Essa è autorizzata a darsi un regolamento interno nel quale siano disciplinati i dettagli della sua organizzazione e del suo modo di lavorare.
- (5) Il lavoro dell'Associazione Regionale è finanziato tramite i contributi dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo (federale) decide circa la destinazione dei contributi all'Associazione Regionale in base al bilancio deliberato dall'assemblea dei membri dell'Associazione. Con riguardo ai costi di avviamento o a progetti specifici degni di promozione possono essere messi a disposizione mezzi speciali di finanziamento, anche se occorre sempre fare in modo che le altre Associazioni Regionali non vengano discriminate senza un concreto e giustificato motivo.
- (6) Nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione le Associazioni Regionali gestiscono autonomamente le loro questioni finanziarie. Per le obbligazioni assunte che eccedono il budget approvato annualmente occorre la preventiva approvazione scritta del Consiglio Direttivo (federale). L'Associazione Regionale non è in alcun caso autorizzata, senza preventiva approvazione scritta del Consiglio Direttivo (federale), a richiedere prestiti o concederle a terzi.

MERCURIO DEUTSCH-ITALIENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG E.V.

C/O LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH • GRAF-ADOLF-PLATZ 15 • D-40213 DÜSSELDORF
TEL. +49 (211) 5660 18888 • FAX +49 (211) 5660 110 • INFO@MERCURIO-NET.DE • WWW.MERCURIO-NET.DE

VORSTAND: DR. ECKART PETZOLD (VORSITZENDER) • DIPL.-ING. PIETRO GALLONE (STELLV. VORS.) • ROLF-MICHAEL MÜLLEJANS (STELLV. VORS.)
DANIELA ANGELINI • DANIEL DALTER • DIPL.-ING. THOMAS FRICKE • MARCO PAZZAGLIA • GIUSEPPE SAITTA • DOTT.SSA MARINA TEDESCHI
BEIRAT: ITALIENISCHER GENERALKONSUL DOTT. PIERLUIGI GIUSEPPE FERRARO • DOTT. FRANCESCO ALFONSI • DR. GIOVANNI BASTIANELLI • JÖRG BUCK
DIPL.-ING. GIACOMO D'IGNAZIO • DR. MARCELLO MARIUCCI • DOTT.SSA MARIA MAZZA • JEAN PÜTZ
GESCHÄFTSFÜHRERIN: DOTT.SSA SIMONE PROTTI

BANKVERBINDUNG: COMMERZBANK AG DÜSSELDORF • KTO-NR. 02 093 339 00 • BLZ 300 800 00
IBAN: DE63 3008 0000 0209 3339 00 • BIC: DRESDEFF300 • St-Nr. 133/5908/3043

Alla fine dell'anno le Associazioni Regionali devono rendere conto in merito all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione e trasferire eventuali eccedenze, qualora il Consiglio Direttivo (federale) non abbia previsto che essi vengano destinati a specifici progetti concretamente indicati per l'anno successivo.

§ 13

Bilancio e revisione dei conti

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio annuale dell'associazione senza indugio, al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'anno sociale. Il bilancio viene esaminato dai due revisori dei conti scelti dall'assemblea dei membri dell'associazione e presentato alla successiva assemblea ordinaria per l'approvazione.

§ 14

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

- (1) In merito allo scioglimento dell'associazione decide l'Assemblea degli Associati con una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti validi espressi. L'assemblea che debba deliberare lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita quando almeno la metà dei membri con diritto di voto sia presente o sia rappresentata. Qualora l'Assemblea degli Associati non sia validamente costituita, entro un mese deve essere convocata una seconda Assemblea degli Associati che può deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.
- (2) Salva contraria deliberazione dell'ultima Assemblea degli Associati, il Presidente e il Vice Presidente sono autorizzati ad esercitare congiuntamente la funzione di liquidatori.
- (3) In caso di scioglimento dell'associazione o nel caso in cui vengano meno scopi di agevolazione fiscale, il patrimonio – dopo che tutte le obbligazioni in essere siano state adempiute – deve essere devoluto alla Croce Rossa a condizione che esso venga direttamente ed esclusivamente impiegato per scopi di interesse collettivo.
- (4) In caso di scioglimento i membri dell'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Düsseldorf, 17 dicembre 2020